

ravvivate e restituite ad obbedienza le Leggi, e Discipline, che vigevano, ed erano osservate all'Epoca 1796., quindi è, che l'Imp. Regio Governo Generale inerendo a' Proclami emanati su tale proposito sotto il cessato Veneto Governo, e specialmente a quello a Stampa in data 21. Giugno 1791., che rivelisce il precedente 1654. 21. Marzo, fa per l'implorato effetto pubblicamente intendere, e sapere.

Che resta risolutamente proibito a qualunque Persona non descritta nella Fraglia suddetta, sia di che grado, e condizione esser si voglia comperar da qui innanzi Pelli di sorte alcuna Pecorine, o Agnelline, e quelle rivendere, nè in altro modo esitare; e nemmeno lavorar, e vendere alcun'altra cosa ad essa Arte pertinente.

Così pure resta inibito a qualsivoglia Persona di vender Pelli della suespressa qualità ad altri sian Terrieri, o Forestieri, se non a quelli, che fanno l'Arte suddetta, e che in essa sono descritti.

Li contraffattori a' suddetti ordini incorreranno nella pena di Duc. 25. per cadauna volta, ed a cadaun contraffacente, che gli saranno tolti irremissibilmente, ed applicati, la metà a detta Fraglia, e l'altra metà ad arbitrio Nostro.

E perchè alcuno non possa in qualsivoglia tempo e caso protestar ignoranza di  
quan-